



# COMUNE DI CASTEL ROZZONE

Provincia di Bergamo

CODICE ENTE 10064

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 6

COPIA

Adunanza \_\_\_\_\_ ordinaria di \_\_\_\_\_ convocazione – seduta \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012.**

L'anno duemilatredici addì **ventisette** del mese di **Febbraio** alle ore 20.00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

All'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1. FINARDI	Giuseppina Giovanna	SI	
2. TREVISAN	Alberto	SI	
3. PELLEGRINI	Angelo	SI	
4. ROZZONI	Luigi Giovanni	SI	
5. BOSCO	Mario Antonio	SI	
6. REDUZZI	Pietro	SI	
7. DOMINELLI	Elio Francesco	SI	
8. AGLIARDI	Elia	SI	
9. FERRI	Mario		SI
10. CORTINOVIS	Cristina		SI
11. MORINI	Alessandro	SI	
12. BELLOLI	Verena		SI
13. DE ZORZI	Claudio	SI	
Totale		10	3

Partecipa il Segretario Comunale Sig. **FORTUNATO Dott. Vittorio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra **FINARDI Giuseppina Giovanna - Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 3 dell'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione illustrativa del segretario comunale.

Come è noto la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione “ ha introdotto numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia.

Nello specifico si segnala che la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ratificata con legge dello Stato italiano n. 116/2009, prevede che ciascuno Stato debba elaborare e applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate e collaborare con gli altri Stati e con le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure. La medesima convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, a seconda della necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione e il coordinamento di tale applicazione e l’accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.

Da parte di ciascuna amministrazione è prevista ai sensi dell’art. 1, comma 8, della L n. 190/2012, l’elaborazione del piano triennale di prevenzione.

Stabilisce infatti il comma 8 della prefata normativa che l’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione come precedentemente individuato, entro il 31 gennaio di ogni anno (per il corrente anno il termine è stabilito al 31.03.2013) adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione.

Si tratta preventivamente di stabilire a quali soggetti competano i citati adempimenti.

L’art. 42, comma 1 del TUEL, stabilisce che il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico- amministrativo, mentre l’art. 48 del TUEL stabilisce che la giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali infine l’art. 50 del TUEL stabilisce che il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune.

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare, sia pure con riguardo ad altro profilo della vicenda posta al giudice amministrativo, che è la stessa legge, con l’art. 42, comma 1. del D.Lgs. n. 267/2000, che qualifica espressamente come organo di indirizzo politico – amministrativo il consiglio comunale, con la conseguenza di individuare per le amministrazioni comunali tale organo come quello competente alla nomina. Tale esegesi, tra l’altro, è in linea con il principio secondo cui la competenza attribuita ai consigli comunali è circoscritta agli atti fondamentali di natura programmatica o aventi un elevato contenuto di indirizzo politico (TAR Campania, Napoli, sentenza n. 1510/2012).

Dall’evocato quadro normativo emerge inequivocabilmente che l’organo di indirizzo politico deputato a nominare il responsabile della prevenzione e altresì ad adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione è *il consiglio comunale*

La legge quindi stabilisce che l’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione pubblica. In fase di prima applicazione, il termine per l’adozione del piano è stato fissato al 31 marzo 2013 ( art. 34 bis, comma 4. D.L. n. 179/2012 conv. in L. n. 221/2012 ). Per gli enti locali, ai fini della adozione degli evocati adempimenti, occorrerà

attendere le intese in sede di Conferenza Unificata che definiranno i termini e l'adempimento per il primo piano triennale anticorruzione.

Nelle more della definizione di tali documenti, il Dipartimento con circolare n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 25.01.2013, trasmessa a tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del dlgs n. 165/2001, ha sollecitato la nomina del responsabile interno anticorruzione a ciascuna amministrazione.

L'art. 1, comma 7, della prefata normativa, entrata in vigore il 28 novembre 2012, prevede la nomina nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, del responsabile della prevenzione della corruzione. La norma stabilisce che *“ l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione ”*. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, *“ di norma ”*, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.

Come si desume dal tenore della disposizione, la legge pone una regola generale esprimendo un criterio di preferenza ma non contiene una regola rigida, ammettendo con l'espressione *“ di norma ”* una certa flessibilità che consente di scegliere motivate soluzioni gestionali differenziate, giustificate dalle specificità organizzative.

La designazione del responsabile della prevenzione, deve essere comunicata alla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, Autorità Nazionale Anticorruzione (CIVIT) che ha dedicato una apposita sezione del sito alla raccolta dei relativi dati.

La legge non prevede un termine per la nomina del responsabile e pertanto le amministrazioni debbono provvedere tempestivamente.

Il provvedimento di nomina, per quanto detto, è di competenza dell'autorità politica e in particolare dell'organo di indirizzo politico e quindi per gli enti locali, in base al richiamato art. 42, comma 1, TUEL, del consiglio comunale.

Nel compiere la valutazione circa il soggetto cui conferire l'incarico, occorre ricordare che la legge collega all'inadeguato adempimento delle funzioni, l'applicazione delle sanzioni conseguenti a responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare e pertanto è da escludere a priori la possibilità che l'incarico sia svolto da quei dipendenti che per il tipo di rapporto di cui sono titolari non possono rispondere a questo titolo. E' altresì da escludere che l'incarico venga conferito a soggetti esterni all'ente.

La scelta inoltre deve ricadere su un dirigente che non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna né di provvedimenti disciplinari e che abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo. Occorre evitare inoltre situazioni di conflitto di interessi evitando quindi la designazione di dirigenti incaricati di settori che sono considerati tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione come l'ufficio contratti e come quello preposto alla gestione del patrimonio.

Come si è detto quindi, per gli enti locali la preferenza sulla nomina del responsabile della prevenzione, è accordata dal legislatore, al segretario comunale. La ratio di questa scelta è quella di considerare la funzione di responsabile della prevenzione come *“ naturalmente integrativa ”* della competenza generale spettante per legge al segretario, che, secondo l'art. 97 dlgs n. 267/2000, *“ svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti ”*. Per la complessità delle funzioni da svolgere, l'amministrazione dovrà assicurare lo svolgimento di adeguati percorsi formativi e di aggiornamento dopo la nomina.

La evocata circolare ministeriale prevede poi, dato il delicato compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto dal responsabile della prevenzione, che l'ente assicuri un adeguato supporto

mediante l'assegnazione di risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Per quanto concerne le funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione, la legge prevede che il responsabile, debba:

- 1) elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall'organo di indirizzo politico (il consiglio comunale) art. 1, comma 8 L. n. 190/2012);
- 2) definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8);
- 3) verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10 lett. A);
- 4) proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. A);
- 5) verificare, di intesa con il responsabile dell'area competente, l'effettiva rotazione dei dipendenti preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art.1, comma 10, lett. B);
- 6) individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. C).

A fronte delle funzioni attribuite dalla legge, la stessa prevede consistenti responsabilità per il caso di inadempimento.

Così l'art. 1, comma 8 della ridetta legge 190/2012 stabilisce che la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

Il responsabile della prevenzione incorre nella responsabilità dirigenziale di cui all'art. 21 del dlgs n. 165/2001 e quindi in quella dovuta al mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 della suddetta disposizione di legge.

IL comma 12 poi prevede una particolare responsabilità disciplinare e amministrativa che si realizza nel caso di condanna in via definitiva per il reato di corruzione compiuto all'interno della amministrazione a meno che il responsabile della prevenzione non provi di aver adottato tutte le misure idonee per prevenire i fenomeni di corruzione e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

Per ciò che attiene alla responsabilità disciplinare, il comma 13 stabilisce che a carico del responsabile della prevenzione la sanzione disciplinare non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

Infine il comma 14 prevede una ulteriore responsabilità in caso di ripetute violazioni del piano nonché una fattispecie illecito disciplinare per omesso controllo.

La circolare n. 1 del 25.01.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevede che dati i rilevanti compiti e funzioni e la consistente responsabilità di cui il responsabile della prevenzione è titolare, potranno essere remunerati, a seguito di valutazione positiva dell'attività, nell'ambito delle norme contrattuali vigenti, attraverso il riconoscimento dei risultati conseguiti (in base alle risorse disponibili del bilancio) mediante la retribuzione di risultato e ciò perché il responsabile della prevenzione della corruzione risponde, ai sensi dell'art. 1, comma 12 della legge 190/2012 della

responsabilità dirigenziale di cui al richiamato art. 21 dlgs n. 165/2001 a seguito del mancato raggiungimento degli obiettivi.

Ciò posto, si sottopone al consiglio comunale, stante le attribuzioni stabilite nell'art. 42, comma 1, TUEL la nomina del responsabile della prevenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012 atteso che la predetta nomina è finalizzata alla adozione del piano della prevenzione che sarà approvato da parte del consiglio comunale.

Terminata la relazione illustrativa del segretario comunale;

Udita la proposta del Sindaco di nominare, quale responsabile della prevenzione della corruzione, il segretario comunale;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 TUEL da parte del responsabile dell'area;

Accertato che non occorre acquisire il parere di regolarità contabile poiché, con il presente provvedimento non è prevista alcuna spesa;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano

Delibera

Di individuare, per la causale indicata in narrativa, il responsabile della prevenzione della corruzione, nella figura del segretario comunale;

di demandare al Sindaco, i consequenziali adempimenti per la comunicazione del nominativo del segretario comunale alla CIVIT.

# COMUNE DI CASTEL ROZZONE

PROVINCIA DI BERGAMO

Piazza Castello, 2 – 24040 CASTEL ROZZONE  
Tel. (0363) 381.003 - 381.490 - Fax 382.176  
Cod. fisc. 84002990160 - P. I.V.A. 00946740164

---

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 27/02/2013**

**OGGETTO: Parere ai sensi degli artt. 49 e 151 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000.**

Il sottoscritto Dott. Vittorio Fortunato nella sua qualità di Segretario Comunale;

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente per oggetto:

**Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012**

Visti gli artt. 49 e 151 comma 4 del D.L.vo n. 267/2000;

**ESPRIME**

parere favorevole per la regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione sopraindicata.

Addì, 27/02/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Vittorio FORTUNATO

IL PRESIDENTE  
f.to Giuseppina Giovanna FINARDI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to FORTUNATO Dott. Vittorio

-----  
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D.L.vo n. 267/2000, è stata affissa in copia all'albo pretorio il giorno **08.03.2013** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi **dal 08.03.2013**

Addì, 08.03.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to FORTUNATO Dott. Vittorio

L'Organo Regionale di Controllo - Sezione Interprovinciale di Brescia con nota n. _____ del _____ ha chiesto la produzione di elementi integrativi.	   Controdeduzioni del Comune n. _____   in data _____, ricevute dall'Organo   Regionale di Controllo - Sezione Interprovinciale di Brescia   il _____
IL SEGRETARIO COMUNALE _____	   IL SEGRETARIO COMUNALE _____
Addì, _____	Addì, _____

-----  
**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva il non essendo soggetta a controllo, ai sensi art. 134 del D.L.vo n. 267/2000.

Addì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
\_\_\_\_\_

La presente deliberazione, a seguito di separata votazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L.vo n. 267/2000.

Addì, \_\_\_\_\_

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
\_\_\_\_\_

-----  
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo (1).

Addì, 08.03.2013

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
FORTUNATO Dott. Vittorio